



Tribunale di Brindisi

Decreto n. 690

Oggetto: Linee guida sullo svolgimento dell'attività giudiziaria presso il Tribunale di Brindisi nel periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Visti tutti i provvedimenti normativi in materia di contrasto all'emergenza sanitaria da COVID 19;

visti tutti i provvedimenti emessi dal Presidente della Corte di Appello e dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce in materia di contrasto all'emergenza sanitaria da COVID 19;

richiamati i decreti adottati dallo scrivente sullo stesso tema e sulle modalità di svolgimento dell'attività giurisdizionale nel Tribunale di Brindisi;

ricordato che, con distinti provvedimenti del 30 ottobre e del 6 novembre 2020, e da ultimo del 29 marzo 2021, sono state disciplinate le procedure di accesso alle cancellerie ed ai servizi del Tribunale di Brindisi ed indicate le opportune misure di sicurezza sanitarie;

considerato di dovere in parte fare riferimento e richiamare le linee guida sull'esercizio dell'attività giurisdizionale nel Tribunale di Brindisi contenute nel provvedimento dello scrivente del 9 maggio 2020

DISPONE

quanto segue.

Considerazioni preliminari ed indicazioni generali

Prima di illustrare le linee guida per lo svolgimento dell'attività giudiziaria nel Tribunale di Brindisi, appare necessario svolgere alcune preliminari considerazioni.

Sin dall'inizio, nel mese di febbraio dello scorso anno, della attuale emergenza epidemiologica, si sono succedute, a livello legislativo e regolamentare, una serie di

norme tendenti a coniugare l'esigenza di funzionamento dell'attività giudiziaria con quella di tutela del bene primario della salute.

Tali disposizioni normative sono state integrate da una serie di provvedimenti organizzativi emessi dai dirigenti degli uffici giudiziari, in ossequio alla scelta (che non è in questa sede il caso di commentare) operata, a livello centrale e ministeriale, di demandare agli stessi dirigenti il compito di regolare, in concreto, lo svolgimento dell'attività giurisdizionale e, nel contempo, di evitare il rischio di contagio.

È evidente che tutti i provvedimenti normativi emessi nell'attuale emergenza epidemiologica hanno dovuto tenere conto della curva dei contagi e delle varie fasi, di maggiore o minore gravità, della situazione sanitaria generale.

E così, nella prima fase (dal 9 marzo 2020), in conseguenza del rigido lockdown disposto a livello nazionale, si è proceduto ad un sostanziale blocco dell'intera attività (con alcune eccezioni, per i processi a carico di imputati detenuti, per i procedimenti connotati da particolare carattere di urgenza ecc.) e del funzionamento degli uffici giudiziari, con contestuale sospensione dei termini processuali.

Dall'11 maggio dello scorso anno si è passati alla cosiddetta "fase due", caratterizzata da una parziale e condizionata ripresa dell'attività giudiziaria.

Senza volere fare tutta la cronistoria della epidemia è evidente come, nell'ultimo periodo, in corrispondenza, a partire dallo scorso autunno, della cosiddetta "seconda ondata", quel rapporto tra gravità della situazione sanitaria e possibilità di espletamento dell'attività giudiziaria sia sostanzialmente venuto meno.

Non vi è dubbio, infatti che, al momento, la situazione sanitaria nazionale, a livello di numero giornaliero di contagi e di cifra complessiva dei decessi, sia notevolmente più grave di quella esistente all'epoca del primo lockdown.

Malgrado ciò: non sono stati adottati, a livello centrale, provvedimenti chiari che limitassero lo svolgimento dell'attività giudiziaria alla trattazione di determinati affari e procedimenti; non è stata disposta alcuna sospensione dei termini processuali; la possibilità di trattazione dei procedimenti civili, e ancor più, di quelli penali, secondo modalità non tradizionali, e cioè senza la presenza fisica delle parti, è tutt'ora condizionata alla non opposizione di queste ultime o dei loro difensori.

Tanto premesso, è evidente che, al momento, la situazione sanitaria generale e, ancor più, quella regionale, appaiono in una fase di particolare gravità (per numero giornaliero di contagi, di decessi e di ricoveri in terapia intensiva).

Negli stessi uffici del Tribunale e della Procura di Brindisi si sono riscontrati casi di positività, che solo fortunatamente non si sono tradotti in veri e propri "clusters".

La decisione, presa a livello governativo, di procedere alle vaccinazioni secondo fasce di età e l'esclusione dei lavoratori del settore giudiziario dalle categorie per le quali questo criterio è stato derogato, allontana almeno di alcuni mesi il momento in cui coloro (magistrati, avvocati e personale amministrativo) che giornalmente frequentano i palazzi di giustizia saranno messi in sicurezza.

In questo contesto, dopo una oltremodo proficua interlocuzione con i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e delle Camere Civile e Penale di Brindisi, che pubblicamente ringrazio per il loro prezioso contributo di suggerimenti ed indicazioni, sono perciò costretto ad operare una scelta, della quale sento il peso e la responsabilità, tra l'esigenza di garantire il quasi normale svolgimento dell'attività giudiziaria e quella, che ritengo al momento prioritaria, di tutelare, attraverso la limitazione del rischio di contagio, la salute di tutti coloro che lavorano o si trovano comunque a frequentare il tribunale.

Una volta operata detta scelta, occorre adottare le misure organizzative atte a realizzarle.

A tal fine, ho dovuto constatare come, a prescindere dalle già emesse disposizioni che disciplinano l'accesso al palazzo di giustizia, non è seriamente possibile limitare il numero di persone che stazionano all'interno dell'edificio (avvocati, testi, periti, ausiliari del giudice ecc.) se non limitando il numero e la tipologia dei procedimenti giornalmente trattati nel tribunale.

Appare pertanto necessario: limitare fortemente il numero dei procedimenti trattati nelle singole udienze; privilegiare quelli che non richiedano la presenza fisica delle parti o di testimoni, periti ecc.; invitare i giudici a dare priorità all'attività definitoria rispetto a quella istruttoria; rinviare i procedimenti che non rivestano carattere di particolare urgenza, quando gli stessi prevedano la presenza fisica (in aula o nello spazio antistante ad essa) di un certo numero di persone.

Il tutto comporta una ulteriore precisazione, in senso restrittivo, secondo le indicazioni in seguito meglio illustrate, di quanto già disposto (e purtroppo non sempre osservato) nel provvedimento del 9 novembre 2020, contenente le linee guida per lo svolgimento dell'attività giudiziaria nel Tribunale di Brindisi.

La realizzazione, in concreto, degli obiettivi sopra enunciati (limitare il rischio di contagio ed assicurare un minimo di funzionamento dell'ufficio giudiziario) richiede la collaborazione e l'impegno di tutti e presuppone che i giudici esaminino preventivamente i ruoli di udienza ed individuino i procedimenti che

non potranno essere trattati, rinviandoli di ufficio e comunicando tale rinvio, con congruo anticipo, alle parti costituite.

Malgrado ci si prefigga di indicare il più analiticamente possibile le misure e le disposizioni alle quali tutti dovranno attenersi, è evidente che rimane comunque riservata, in capo ai singoli giudici, una opportuna discrezionalità nelle concrete opzioni organizzative da seguire nello svolgimento della loro attività giurisdizionale.

Disposizioni di carattere generale.

In continuità con quanto già disposto nel citato decreto dello scorso 9 novembre, si ricorda e raccomanda, in via generale, che:

- 1) tutte le udienze, civili e penali, dovranno celebrarsi a porte chiuse, ex artt. 128 c.p.c. (per quelle civili pubbliche) e 472 c.p.p.;**
- 2) i singoli procedimenti o processi dovranno essere chiamati ad orari prefissati, distanziati tra loro in modo da garantire la comoda trattazione dei medesimi e di evitare code od assembramenti fuori dalle aule;**
- 3) preferibilmente ogni due ore andrà effettuato il ricambio d'aria nelle stanze od aule in cui si svolga attività giudiziaria in presenza di più persone;**
- 4) sarà privilegiata, tutte le volte in cui sia possibile, la trattazione dei processi o procedimenti "da remoto", attraverso l'utilizzo degli apposti sistemi di videoconferenza e, nel settore civile, anche facendo ricorso alla modalità "trattazione scritta";**
- 5) salve le successive specificazioni, il numero e la tipologia degli affari da trattare per singola udienza dovranno essere compatibili con il rispetto delle misure di sicurezza sanitarie contenute nel provvedimento dello scorso 6 novembre, richiamato in premessa, e con l'esigenza di evitare assembramenti di persone all'interno delle aule di udienza o negli spazi e locali del Tribunale ad esse immediatamente adiacenti e di garantire il distanziamento interpersonale.**

Circa le concrete modalità dello svolgimento delle udienze con trattazione scritta (nel solo settore civile) o con modalità da remoto si rimanda, in via generale e salve intervenute modifiche legislative (come quella riguardante la non più obbligatoria presenza del giudice civile in udienza) a quanto analiticamente illustrato nel provvedimento dello scorso 9 maggio, con il quale vennero fissate le linee guida per lo svolgimento dell'attività giurisdizionale nel Tribunale di Brindisi nel periodo 11

maggio – 31 luglio 2020 ed a quanto espressamente previsto, per le udienze civili destinate al giuramento dei CTU, dall'art. 221 co. 8 D.L. n. 34/2020.

Ogni giudice valuterà se applicarle integralmente o se apportare alle medesime le modifiche e gli adattamenti ritenuti più opportuni.

Settore civile

Contenzioso civile ordinario

Nella macroarea procedimenti civili contenziosi ordinari, i giudici dovranno attenersi alle seguenti indicazioni: a) la trattazione delle cause nella quali non sia indispensabile la presenza fisica delle parti, e dei loro difensori avverrà secondo la modalità "trattazione scritta" o, se possibile "da remoto", in videoconferenza; b) qualora, ciononostante, una delle parti formulasse istanza di trattazione del procedimento "in presenza", secondo la modalità tradizionale, il giudice, a meno che non ricorrano particolari motivi di urgenza, dovrà preferibilmente rinviare al causa ad una data successiva a quella della fine del periodo di emergenza sanitaria (al momento fissata per il prossimo 30 aprile, anche se appare probabile un prolungamento del periodo); c) i giudici dovranno concentrare la loro attività nella definizione dei giudizi, individuati secondo l'ordine di iscrizione a ruolo e quello di priorità indicato nel programma di gestione per il 2021; **d) non potranno essere comunque trattate più di quattro cause ad udienza in modalità tradizionale, sempre qualora le stesse, per natura, oggetto o altre particolari situazioni, non possano essere rinviate a data successiva al prossimo 30 aprile;** e) qualora le cause necessitassero di attività istruttoria, non potranno essere trattate quelle nelle quali fosse prevista l'assunzione di più di due testimoni o di più di due interrogatori formali; f) in ogni caso, in nessuna udienza potrà essere prevista l'assunzione, anche se in cause diverse, di più di cinque testimoni complessivamente; g) in nessuna udienza civile potranno essere trattate, in modalità tradizionale, più di sette cause.

Le disposizioni sopra elencate vanno estese ad altre tipologie di procedimenti (atp, cause in materia di alimenti ecc.), comunque iscritti, nel registro SICID, come affari contenziosi.

Come disposto dal CSM nella delibera dello scorso 4 novembre, si invitano i giudici addetti al settore civile a comunicare gli eventuali rinvii delle udienze tempestivamente e con provvedimenti telematici e non cartacei.

Si ripete che l'assolvimento e la tempestività di tale adempimento presuppone il preventivo l'esame, da parte di ogni singolo giudice, della tipologia, dello stato e dell'attività da svolgere nei singoli procedimenti indicati nei ruoli di udienza.

Circa le concrete modalità dello svolgimento delle udienze con trattazione scritta o con modalità da remoto si rimanda, in via generale, a quanto analiticamente illustrato nel provvedimento dello scorso 9 maggio, con il quale vennero fissate le linee guida per lo svolgimento dell'attività giurisdizionale nel Tribunale di Brindisi nel periodo 11 maggio – 31 luglio 2020 ed a quanto previsto, per le udienze destinate al giuramento dei CTU, a quanto espressamente previsto dall'art. 221 co. 8 D.L. n. 34/2020.

Famiglia

Separazioni consensuali

Sin dal 27/4/2020 è stato consentito il deposito in via telematica dei ricorsi per separazione consensuale.

Al ricorso introduttivo dovrà essere allegata dalle parti la dichiarazione di rinuncia alla comparizione all'udienza (che sarà pertanto virtuale) di cui all'art. 707 c.p.c. e di conferma della volontà sia di riconciliarsi che delle condizioni di separazione.

La data dell'udienza sarà dunque utile solo per gli incumbenti di deposito di cui ai punti che precedono ed alla cancelleria per trasmettere il fascicolo al giudice, per dare atto delle attività svolte e per calcolare il decorso dei termini per il deposito del provvedimento.

Rimane salva la possibilità di fissazione, dopo la scadenza del periodo emergenziale, dell'udienza ai sensi dell'art.158 c.c. qualora in sede di omologa emergano contrasti tra le condizioni concordate dai genitori e l'interesse dei figli minori.

In tal caso l'udienza fissata potrà avvenire anche con collegamento da remoto o, **solo in caso di assoluta urgenza o quando vi sia necessità di sentire i figli minori**, mediante una udienza tradizionale, da fissare, a secondo dell'urgenza, con tutte le necessarie cautele

ART. 710 congiunto c.p.c., art. 9 congiunto l. 898/70 e procedimenti congiunti ex art.337 ter c.c.

Dal 27/4/2020 è stato consentito il deposito in via telematica dei ricorsi congiunti qui indicati.

Per tutti i procedimenti “congiunti”, sopra richiamati, verrà fissata un'udienza virtuale, a cui le parti non dovranno partecipare né da remoto né in via cartolare, utile al giudice per dare atto delle attività svolte; da tale data decorreranno i termini per il deposito del provvedimento giurisdizionale.

Udienze presidenziali di separazione e divorzio contenzioso.

Come noto, in tale tipologia di provvedimenti, è normativamente prevista la comparizione delle parti per il loro ascolto separato e per la necessità di esperire il tentativo conciliazione.

Ne consegue che dette udienze dovrebbero necessariamente essere svolte in modalità tradizionale, con tutte le cautele di ordine sanitario contenute nel provvedimento del 29 marzo e secondo le indicazioni di carattere generale sopra elencate.

Nel caso, però, in cui prima dell'udienza le parti si accordino per trasformare il giudizio da contenzioso in consensuale, sarà loro onere fare pervenire in cancelleria le condizioni sottoscritte dalle parti (con relativa attestazione dei difensori) e non comparire in udienza.

Nel caso il presidente ritenga dette condizioni confliggenti con l'interesse dei minori, verrà disposto, e comunicato alle parti, il rinvio ad altra udienza, da svolgersi in modalità tradizionale, da fissare, a meno che non ricorrano particolari situazioni di urgenza, dopo il termine del periodo di emergenza sanitaria.

L'eventuale necessità di ascolto del minore renderà necessaria la trattazione della causa “in presenza”.

Anche in questo caso, salvi particolari motivi di urgenza, l'udienza in cui procedere all'ascolto dei minori verrà fissata dopo al data del 30 aprile p.v..

Qualora il giudice ritenga comunque di volere trattare i giudizi in questione mediante la modalità da remoto, si ritiene che l'esigenza, in questa materia, di una maggiore tutela della privacy, induca ad escludere che, tra i luoghi per l'effettuazione del collegamento da remoto, possa essere ricompresa l'abitazione personale delle parti, soprattutto quando vi sia ancora coabitazione tra i coniugi o conviventi, o con altri familiari, o con i figli; la parte dovrà pertanto recarsi presso lo studio del proprio difensore, da cui avverrà il collegamento con il giudice, con obbligo per il legale di rispettare le precauzioni per il distanziamento necessario al contenimento del contagio.

In quest'ipotesi, il presidente convocherà separatamente ricorrente e resistente in orari differenti per ascoltarli e poi, a un terzo orario, l'udienza con la presenza di tutte le parti e, in apertura di ciascun collegamento, farà presente alle parti il divieto di audio e video registrazione dell'udienza.

Qualora non fosse possibile la celebrazione dell'udienza per l'ascolto dei coniugi in modalità "da remoto", non dovranno essere trattati, in modalità tradizionale, più di sei procedimenti per udienza, intervallati di almeno 20 minuti tra loro

Ricorsi ex art. 710 c.p.c., ex art. 9 l. n. 898/70 e 337 bis e quinquies c.c. contenziosi.

Nel caso in cui non fosse possibile svolgere l'udienza nella modalità "da remoto" o "trattazione scritta" e comunque qualora fosse ritenuta necessaria la comparizione personale delle parti, non potranno essere trattati, complessivamente, più di otto procedimenti per udienza, da individuare secondo il loro ordine di iscrizione a ruolo e da trattare ad orari prefissati, distanziati almeno 20 minuti tra loro.

Volontaria giurisdizione

Notoriamente i procedimenti in materia di volontaria giurisdizione (amministrazioni di sostegno, interdizioni, etc.), richiedono, di norma, la necessità di sentire le parti, non sempre assistite da difensori e spesso anziane.

Alla luce di ciò, appare preferibile rinviare gli adempimenti previsti nell'ambito di tali procedimenti, al di fuori dei casi di particolare urgenza, ad una data successiva a quella della fine dell'emergenza sanitaria.

Qualora, per qualsiasi motivo, i procedimenti in questione non possano essere rinviati, gli stessi saranno trattati nelle forme ordinarie, con tutte le cautele e nel rispetto delle misure sanitarie previste nei provvedimenti dello scorso 6 novembre e del 29 marzo.

Non potranno essere trattati più di quattro procedimenti per udienza, a distanza di almeno 40 minuti tra loro, anche al fine di consentire il ricambio dell'aria nelle aule di udienza.

Qualora sia possibile si procederà, con l'accordo delle parti, alla trattazione degli affari con modalità da remoto, dando facoltà alle parti medesime di individuare il luogo più idoneo per effettuare il relativo collegamento.

Residuale, attesa la natura dei procedimenti, ma sempre da non escludere a priori e da rimettere alla discrezionalità del singolo giudice, appare, nel caso di specie, il ricorso alla trattazione in forma scritta.

Fallimenti

Colloqui con i professionisti e gli ausiliari

I colloqui del giudice con i professionisti e gli ausiliari nelle procedure concorsuali, dovranno preferibilmente svolgersi, previo accordo, mediante l'utilizzo della piattaforma Microsoft Teams o con altro mezzo telematico.

Nel caso di utilizzo della suddetta piattaforma, la video conferenza si svolgerà tramite collegamento che verrà inviato per posta elettronica ordinaria (PEO).

Si richiamano, circa le modalità di utilizzo di detto software e di accesso alla cosiddetta stanza virtuale del giudice, le disposizioni contenute, a riguardo, nelle linee guida per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nel Tribunale di Brindisi nel periodo 11 maggio – 31 luglio 2020.

Quando non sia possibile tale modalità di espletamento dei colloqui, gli stessi dovranno svolgersi, previo appuntamento telefonico o telematico, soltanto qualora assolutamente non differibili.

Procedimento prefallimentare

Giova premettere che l'art. 15 l.f., attualmente in vigore, pur imponendo di convocare il debitore in camera di consiglio, non stabilisce in alcun modo con quali modalità il debitore stesso debba essere sentito dal Tribunale.

Poiché le udienze prefallimentari vanno considerate come “camerali”, non si ravvisano motivi ostativi, e va viceversa suggerito, che in dette udienze i procedimenti vengano trattati con “modalità scritta” e che quindi il diritto al contraddittorio del debitore possa attuarsi mediante il deposito di note o scritti difensivi da parte di quest'ultimo.

Ne consegue che:

A) Qualora il debitore si sia costituito tramite un difensore, nulla osti alla trattazione esclusivamente scritta del procedimento;

B) Ove il debitore non si sia costituito tramite un difensore, possa ugualmente rappresentare le proprie difese mediante note scritte da trasmettere:

a. via PEC entro il giorno e l'ora dell'udienza all'indirizzo del giudice relatore ovvero, in caso di mancanza o impossibilità, di uso della Pec;

b. via posta elettronica ordinaria all'indirizzo mail del Giudice Relatore ovvero, in caso di mancanza o impossibilità;

c. mediante deposito di uno scritto attuativo della difesa, anche atecnico, da depositare presso difesa la Cancelleria della Sezione Fallimentare, anche tramite un delegato.

Tali atti, quali che ne siano le modalità di trasmissione, saranno quindi acquisiti al fascicolo del procedimento dalla cancelleria.

Quindi l'udienza si terrà in forma c.d. scritta, non essendo necessaria, per le motivazioni esposte, la comparizione personale coeva del fallendo.

Il Tribunale, sulla base degli scritti giunti e/o dei documenti depositati, deciderà in camera di consiglio, successivamente alla data indicata nel decreto ex art. 15 l.f.

Sino alla fine della fase di emergenza sanitaria, non è consentita, se non in casi di eccezionale urgenza, la trattazione delle udienze prefallimentari in modalità tradizionale.

Gestione dei fallimenti. I riparti ed i rendiconti

Si ritiene utile riportare, sul punto, quanto disposto e previsto nel citato provvedimento del 9 novembre 2020 (linee guida per lo svolgimento dell'attività giurisdizionale nel Tribunale di Brindisi nel periodo 11 maggio – 31 luglio 2020).

Il giudice delegato al deposito del piano dispone che il Curatore provveda a dare tempestiva comunicazione del deposito del piano di riparto e del decreto che ordina il deposito a tutti i creditori ammessi al passivo, ai creditori in prededuzione non soddisfatti ed a coloro che hanno proposto opposizione a mezzo PEC, avvertendoli esplicitamente che i documenti giustificativi sono consultabili presso il suo studio in via telematica, previa richiesta e che, essendo stata rilevata l'urgenza ed essendoci problematiche di contenimento dei rischi pandemici, l'approvazione si deve svolgere con modalità che limitino i contatti interpersonali diretti.

Pertanto eventuali reclami o semplici osservazioni devono essere presentati con invio e deposito telematica, sia al curatore alla pec del fallimento, che alla mail del curatore dal medesimo comunicata (stante la problematica di riduzione del personale).

Il Curatore darà prova per via telematica in PCT ed alla casella mail istituzionale del giudice delegato, (nome.cognome @giustizia.it), delle comunicazioni effettuate ai creditori, anche ex art. 31-bis, comma 2, L.F., indicando se vi siano stati reclami od osservazioni pervenuti alla PEC del fallimento o alla pec del curatore.

Il deposito delle citate prove deve avvenire quando il curatore ha acquisito la certezza che il termine per il reclamo sia decorso per tutti i creditori e deve essere accompagnato dalla richiesta di esecutività e di emissione del mandato telematico in unico corpo con il piano approvato.

Per la tenuta delle udienze di rendiconto, nelle quali il fallito, essendo indubitabilmente parte, deve vedere tutelato il proprio diritto al contraddittorio ed a esplicitare le sue difese in analogia con quanto disposto nel prosieguo per le prefallimentari per il debitore "fallendo", si è adottata la c.d. forma scritta, per poter celebrare anche durante la sospensione le relative udienze.

Il giudice, al momento del deposito del conto in via telematica, ordina il deposito in cancelleria del rendiconto e fissa la data entro la quale provvederà ad assumere la riserva per la decisione di approvazione del conto di gestione.

Si dispone che il Curatore provveda a dare tempestiva comunicazione del rendiconto e del decreto relativo con le sue modalità di svolgimento a tutti i creditori ammessi al passivo, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, a coloro che hanno proposto opposizione a mezzo PEC, nonché al fallito o all'ultimo legale rappresentante della società fallita con lo stesso mezzo telematico o, se non è possibile utilizzarlo, a mezzo raccomandata A.R. presso il domicilio eletto o presso l'ultimo domicilio noto, avvertendo esplicitamente tutti che i documenti giustificativi sono consultabili presso il suo studio, che gli stessi verranno messi a disposizione telematica su richiesta e che, essendo stata valutata l'urgenza ed essendoci problematiche di contenimento dei rischi pandemici, l'udienza si deve svolgere con modalità che limitino i contatti interpersonali diretti, quindi in forma scritta.

Eventuali osservazioni o contestazioni dei creditori devono essere presentate al curatore tramite la pec del fallimento (e, sino al 10 giugno, non alla cancelleria, stante il minor numero di personale amministrativo in servizio), con invio e deposito entro 15 giorni dalla comunicazione con le modalità di cui agli artt. 116, comma 3 e 93, comma 2, L.F, non applicandosi la sospensione sino al 12.05.2020.

Il Curatore, ai sensi dell'art. 116 co. 2 LF, procederà ad inoltrare la predetta comunicazione a tutti i creditori ed al fallito, almeno quindici giorni prima della data fissata nel decreto.

Per ciò che attiene il diritto di difesa del fallito o dell'amministratore della fallita, si ritiene che:

a. Qualora si sia domiciliato presso un difensore o utilizzi un difensore tecnico, nulla osti alla trattazione esclusivamente scritta del procedimento;

b. Ove il debitore non abbia un difensore possa ugualmente rappresentare le proprie difese mediante note scritte, anche del tutto atecniche, da trasmettere:

1. via PEC entro il giorno e l'ora indicata nel decreto per l'assunzione della riserva per la decisione di approvazione all' indirizzo pec del fallimento o ovvero, in caso di mancanza o impossibilità,

2. via posta elettronica ordinaria all'indirizzo mail del curatore, che lo stesso comunicherà con il rendiconto ed il decreto ovvero, in caso di mancanza o impossibilità,

3. mediante deposito, sempre entro la data indicata nel decreto, di uno scritto attuativo della difesa di qualunque tenore nella Cancelleria della Sezione Fallimentare, anche tramite un delegato.

Tali atti, quali che siano le modalità di trasmissione, saranno acquisiti al procedimento dalla cancelleria, la quale li riverserà nel fascicolo della procedura.

Il Curatore avviserà i creditori che, dopo la scadenza del quindicesimo giorno successivo alla comunicazione ed in concomitanza con la data indicata nel decreto, il giudice approverà il conto della gestione senza comparizione delle parti o, in caso di osservazioni/contestazioni, assegnerà termine per iscrizione a ruolo del giudizio di rendiconto.

Avviserà il fallito del fatto che l'udienza si terrà in forma scritta e della facoltà dilatata di difesa e di deposito riservatagli di cui sopra.

Il Curatore dovrà dare prova per via telematica in PCT ed alla casella mail istituzionale del g.d. (nome.cognome@giustizia.it) , in tempo utile rispetto all'udienza, nei termini che seguono, delle comunicazioni effettuate sia ai creditori, anche ex art. 31-bis, comma 2, L.F., sia al fallito o legale rappresentante, dando poi notizia di eventuali osservazioni o contestazioni pervenute, operando ove possibile al fine di raccogliere dal fallito o amministratore della fallita la dichiarazione via Pec, o via mail semplice, accompagnata dalla scannerizzazione del documento di identità, o via lettera autografa con scannerizzazione o fotocopia del documento, di acquiescenza al rendiconto comunicatogli o la rinuncia a qualunque contestazione .

Si precisa, infine, che tutti i rendiconti, anche quelli che, avendo subito rinvii precedenti, sono stati oggetto di altre comunicazioni ai creditori, devono essere nuovamente comunicati, non operando più la sospensione, e sussistendo nuove modalità di svolgimento della udienza, valide quantomeno sino al 31.7.2020 o sino a nuova comunicazione.

Verifiche dei crediti

Per le stesse ragioni evidenziate con riguardo alle udienze prefallimentari, non si ravvisano motivi ostativi alla trattazione delle udienze di verifica dei crediti con la modalità "trattazione scritta", con la presenza in aula del solo giudice e del curatore.

I creditori hanno già facoltà di proporre tempestive osservazioni al progetto di stato passivo e potrebbero, nei termini fissati dal giudice, depositare, prima dell'udienza, ulteriori note e deduzioni a sostegno delle loro ragioni.

Nel solo caso in cui il giudice sia orientato ad escludere un credito ritenuto come da ammettere nel progetto di stato passivo, sarà opportuno che, prima di emettere il provvedimento di esclusione, il giudice conceda al creditore un termine per ribadire le proprie richieste ed eccepire l'infondatezza dell'annunciato provvedimento.

Si demanda al singolo giudice delegato la possibilità, legata anche al numero di domande da esaminare, di svolgere le udienze di verifica dei crediti "da remoto", tramite teams.

In tal caso, ad ogni creditore sarà comunicato il link per la stanza virtuale e l'orario di partecipazione.

Qualora, per qualsiasi motivo, fosse necessario svolgere le udienze di verifica dei crediti in modalità tradizionale, le stesse dovranno essere rinviate a data successiva a quella della fine della emergenza sanitaria.

Concordati preventivi.

Si riportano le disposizioni contenute nelle linee guida di cui al citato provvedimento del 9 novembre 2020.

Poiché le adunanze dei creditori comportano un concreto rischio di assembramento, si esclude che le stesse possano essere tenute in modo tradizionale e si auspica, pertanto, che dette adunanze si svolgano secondo la modalità "trattazione scritta"

Ciò comporta che, inviata la relazione 172 l.f., vengano forniti ai creditori anche i ragguagli sulle nuove modalità del voto, che predisporrà, su richiesta del commissario, il giudice delegato.

Il voto dovrà essere manifestato per via telematica con una data iniziale ed una finale di espressione.

Almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto i creditori, il concordatario, ed eventuali altri interessati (garanti, assuntori, obbligati in via di regresso ecc.) debbono ricevere via pec, oltre alla relazione, una illustrazione

apposita della relazione (con un sunto delle conclusioni chiaro e abbastanza sintetico, dove deve essere esposta la serie di proposte del debitore, o quelle di eventuali concorrenti).

Alla relazione sarà allegato l'elenco dei creditori legittimati al voto col loro credito rispettivo, avente valore ai soli fini della espressione del voto.

Almeno 10 giorni prima della menzionata data di inizio della votazione. il debitore, i coobbligati, i fideiussori, gli obbligati in via di regresso e i creditori e coloro che hanno fatto eventuale proposta concorrente, possono a mezzo pec fare osservazioni o contestazioni su convenienza, ammissibilità delle proposte, o sull'ammontare del proprio credito o di quello altrui.

Il commissario renderà noto agli altri soggetti tutte le contestazioni ed informerà il g.d. Entro cinque giorni dalla data di inizio del voto, depositerà una relazione finale definitiva, prendendo anche posizione sulle contestazioni nelle more non risolte.

Il giudice deciderà sulle contestazioni residue e il provvedimento verrà comunicato a tutte le parti interessate al debitore ed al commissario.

Potrà decidere di ammettere o escludere provvisoriamente, ai soli fini del voto, i crediti contestati.

I creditori esclusi potranno opporsi in sede di omologa solo se la loro ammissione od esclusione avrebbe influenzato le maggioranze in modo esiziale.

Le parti procederanno quindi al voto via pec indirizzando alla pec della procedura, da una certa data sino ad un'altra, entrambe indicate inizialmente dal giudice delegato (di regola tre giorni senza festività).

Il commissario infine relazionerà sull'esito del voto depositando in cancelleria le prove dei voti giunti sulla pec della procedura.

Il giudice fornirà le modalità per lo svolgimento in forma scritta della udienza di omologa o, per peculiari esigenze, in altra modalità virtuale da remoto.

Nell'ipotesi in cui non sussistano opposizioni, l'udienza "de visu" non si terrà, ed in quella data il collegio assumerà la riserva di decidere da remoto sulla base delle conclusioni del ricorrente e delle considerazioni svolte nel parere del commissario.

Nella diversa ipotesi che sussistano opposizioni che possano essere depositate con la costituzione in giudizio, il Collegio assegnerà al ricorrente termine a difesa di giorni 10 per controdeduzioni, giorni 5 al commissario per eventuali osservazioni e poi, se richiesto, repliche coeve di giorni 5 a istante ed opponente, poi si riserverà di decidere sulla base degli atti.

Circa le eventuali risoluzioni di concordati già omologati, senza segnalazione di particolari ragioni di urgenza, la risoluzione non sarà celebrata, visto che non si

potrebbe in ogni caso giungere alla declaratoria di fallimento prima del 31.7.2020 per la improcedibilità delle istanze di fallimento presentate dopo il 9.3.2020.

Ove invece la domanda di fallimento fosse stata già formulata, sarà la richiesta di dichiarazione della urgenza della trattazione che consentirà la trattazione e, in esito ad essa, la probabile dichiarazione di fallimento.

Anche in questo caso le udienze saranno tenute ordinariamente in forma scritta, con replica entro 10 giorni del debitore rispetto alla richiesta di risoluzione del creditore, raccolta di parere del commissario in giorni cinque e, ove richieste repliche per entrambe le parti di giorni 5 coevi.

Va esclusa la possibilità di tenere, nel periodo della emergenza sanitaria, adunanze dei creditori in modalità tradizionale ed in presenza dei soggetti interessati.

Giudizi di opposizione allo stato passivo e revocatorie fallimentari.

Tale tipologia di procedimenti non richiede, di norma, la presenza personale delle parti in udienza, né lo svolgimento di attività istruttoria che comporti la comparizione di soggetti diversi dai procuratori delle parti o dagli ausiliari del giudice.

Conseguentemente detti procedimenti dovranno essere a trattati “in modalità scritta” o “da remoto”.

Qualora, per esplicita richiesta delle parti o per l’espletamento di attività istruttoria, non fosse necessaria la trattazione di detti procedimenti in modalità tradizionale, gli stessi dovranno essere rinviati ad una udienza successiva alla fine della attuale emergenza sanitaria.

Esecuzioni e mobiliari immobiliari

Potranno essere svolte tutte le attività e le udienze (queste ultime con modalità “trattazione scritta”) che non richiedano, anche su istanza di una delle parti, la presenza fisica delle stesse parti o dei loro difensori in udienza.

Le altre attività dovranno essere rinviate a data successiva a quella di cessazione dell’emergenza sanitaria.

Settore lavoro

Le cause aventi ad oggetto controversie individuali di lavoro ed in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie verranno trattate secondo la modalità "trattazione scritta" o, se possibile, "da remoto", in videoconferenza.

Ciò comporta che dovranno essere esaminate le cause che non richiedono la presenza fisica delle parti e dei loro difensori in udienza e quelle che non necessitino dell'assunzione di prova orale e che andrà privilegiata l'attività definitoria delle cause pendenti.

Le controversie non urgenti e che, per i motivi innanzi esposti o per esplicita richiesta delle parti, devono essere trattate in modalità tradizionale, saranno rinviate ad una data successiva a quella della cessazione della emergenza sanitaria.

Nell'ipotesi di cause urgenti e non differibili, dovrà essere limitato ad otto, complessivamente, il numero dei testi da citare per ogni singola udienza.

Resta fermo l'obbligo di chiamare le singole cause da trattare "in presenza" ad orari prefissati, distanziati tra loro di almeno 20 minuti e di comunicare tempestivamente alle parti i provvedimenti di rinvio.

ATP ex art.445 bis c.p.c.

Gli atp ex art. 445 bis c.p.c. dovranno necessariamente essere trattate in "modalità trattazione scritta", non essendo in tale tipo di procedimenti necessaria la presenza fisica in udienza né delle parti né del CTU (il quale è normativamente abilitato a far pervenire la dichiarazione di accettazione dell'incarico ed il giuramento per via telematica).

Nel caso in cui, per particolari ragioni o per espressa richiesta delle parti non fosse possibile tale modalità di trattazione, i procedimenti andranno rinviati a data successiva a quella di cessazione della emergenza sanitaria.

Qualora motivi di specifica e comprovata urgenza consiglino il rinvio dei procedimenti, non dovranno esserne esaminati più di sei per singola udienza.

Settore penale

Dibattimento ed udienze presso la Sezione GIP/GUP

Le modalità di svolgimento delle udienze penali non prevedono, come noto, la "trattazione scritta".

Per ciò che riguarda l'utilizzo della modalità "da remoto", tramite collegamento in videoconferenza, le disposizioni normative contengono una serie di limiti e

presupposti (in primo luogo, in consenso delle parti) vincolanti per i giudici e gli avvocati.

A tali limiti normativi si aggiungono alcune difficoltà tecniche (scarsa dotazione di apparecchiatura, assenza di predisposizione in quasi tutte le aule del tribunale, difficoltà, per ciò che riguarda i processi per direttissima, di collegarsi in videoconferenza con la Casa Circondariale di Brindisi ecc) che rendono spesso oltremodo problematico lo svolgimento delle udienze penali da remoto.

Il ricorso a detta ultima modalità viene comunque raccomandato, tutte le volte in cui ciò sia possibile.

Nel caso di svolgimento delle udienze in modalità tradizionale, salva ogni diversa valutazione del singolo giudice o del collegio (valutazione che comunque deve tenere conto delle esigenze primarie di rispettare le misure sanitarie adottate e di evitare affollamenti ed occasioni di contagio), si dispone che: a) vengano fissati e trattati i processi che non richiedano la contemporanea presenza, nell'aula di udienza, di più di sei persone, oltre al giudice ed all'assistente, salva l'ipotesi di processi con imputati detenuti, atteso che, allo stato, non vi è nessuna norma che sospende, a causa dell'emergenza COVID19, i termini massimi di efficacia delle misure cautelari; b) la trattazione dei processi avvenga ad orari predeterminati e previamente comunicati alle parti; c) sia interrotta l'attività di udienza ogni due ore, al fine di consentire il ricambio d'aria all'interno dell'aula; d) le udienze non siano protratte oltre le ore 16,30, così da consentire la igienizzazione degli arredi e dei microfoni e la pulizia giornaliera dei locali; e) vengano comunicati, quando possibile telematicamente, con congruo anticipo, alle parti ed agli interessati, i processi che non saranno celebrati (al fine di evitare l'inutile accesso al Tribunale di testi, imputati, difensori ecc. di tali processi); f) sia estesa la comunicazione dei rinvii al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi affinché, se possibile, indichino un avvocato che compaia in udienza quale unico sostituto dei vari difensori e riceva la data del rinvio (evitando, così, l'onere alla cancelleria di procedere alle comunicazioni).

Almeno sino alla fine dello stato di emergenza sanitaria (al momento fissata per il 30 aprile p.v.) il numero dei processi andrà contenuto, relativamente alla sezione dibattimento penale, nel numero di sette monocratici e tre collegiali per udienza.

I giudici avranno cura di limitare i testi da escutere complessivamente per ogni udienza in modo da non superare il numero di otto.

Andrà pertanto data priorità alla trattazione dei processi rinviati per la discussione finale.

Resta salva la possibilità, per il singolo giudice monocratico o collegiale, di derogare a dette disposizioni soltanto nella ipotesi di processi a carico di imputati detenuti o sottoposti a misura cautelare personale o a rischio di imminente prescrizione (per la sopra evidenziata mancanza di una norma che preveda la sospensione dei termini processuali).

Per quanto riguarda i procedimenti da celebrarsi nella sezione GIP/GUP, il Presidente di Sezione ha adottato alcune misure che vanno in questa sede richiamate ad integrazione e precisazione di quanto nel presente provvedimento disposto.

I Presidenti di Sezione sono incaricati di vigilare sul rigoroso rispetto delle disposizioni sopra illustrate e di segnalare allo scrivente casi di loro violazione.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo ed avrà efficacia sino alla data di cessazione della emergenza sanitaria prevista dalla legge.

Ci si riserva di protrarne la validità per tutti i periodi in cui il territorio regionale pugliese sarà ritenuto sottoposto alle misure sanitarie previste per le cosiddette “zone rosse”.

Si comunichi:

Al Consiglio Superiore della Magistratura

Al Signor Presidente della Corte di Appello di Lecce;

Al Signor Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce;

Al Signor Procuratore della Repubblica di Brindisi;

Ai Signori Presidenti di Sezione del Tribunale;

Ai Signori Giudici, togati ed onorari, del Tribunale;


Al Signor Presidente del COA di Brindisi;

Ai Signori Presidenti delle Camere, Penale e Civile, di Brindisi;

Al Signor Presidente del CDEC di Brindisi;

Al Signor Dirigente Amministrativo e, per esso, al personale amministrativo del Tribunale
Brindisi, 29 marzo 2021

Il Presidente
dott. Alfonso Pappalardo





Tribunale di Brindisi
sezione G.I.P. – G.U.P.

TRIBUNALE DI BRINDISI DIRIGENZA
29 MAR. 2021
N° 132 in PROT. _____

prot. 3/21Pres.

Ai magistrati della sezione
Al Direttore delle cancelleria della sezione
Al personale delle cancellerie della sezione
E, p.c. Al Presidente del Tribunale
Al Procuratore della Repubblica
Al Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati
Al Presidente della Camera Penale

Loro Sedi

Oggetto: ulteriori disposizioni periodo emergenziale

Con il provvedimento n. 649 in data 23 marzo 2021 il Presidente del Tribunale è nuovamente intervenuto sul tema dell'emergenza sanitaria COVID-19.

Nel condividere integralmente le premesse e valutazioni del provvedimento, con la presente nota definisco le modalità di attuazione per quanto riguarda l'attività della sezione, anche in esecuzione della espressa delega contenuta nel citato provvedimento presidenziale.

La premessa che deve ispirare ogni attività della sezione è quella già espressa dal Presidente: ***nell'attuale congiuntura epidemiologica, l'esigenza di tutelare, attraverso la riduzione del rischio di contagio, la salute di coloro che lavorano nel tribunale e di quelli che, per qualsiasi ragione, siano necessitati a frequentarlo, appare prioritaria rispetto a quella di garantire il pieno e normale funzionamento dell'attività giurisdizionale.***

L'aggravarsi della condizione epidemiologica e l'assenza di disposizioni normative che, oltre a disporre prescrizioni di carattere generale sul divieto di assembramento e restrizioni alla circolazione, non hanno fornito ulteriori strumenti per attuarli negli uffici giudiziari, impone di utilizzare l'attuale quadro normativo per evitare che con l'afflusso di persone negli stessi ambienti si vanifichino le misure precauzionali generali.

Tanto premesso, per il periodo emergenziale, soprattutto fino a quando il territorio sarà classificato in zona rossa, ferme restando le disposizioni già impartite o successive del Presidente del Tribunale l'attività della sezione sarà regolata come segue.

1 Gestione delle udienze

La modalità ordinaria di gestione delle udienze sarà in videocollegamento con le parti processuali.

Qualora sia necessario il consenso e non sia stato preventivamente prestato, le parti potranno esprimersi nel corso dell'udienza in videocollegamento.

Qualora il consenso manchi e sia necessario **il processo verrà rinviato** ad una data compatibile con il carico delle future udienze e, soprattutto, evitando tempi ravvicinati che ripropongano la stessa situazione.

Saranno trattati in presenza solo quei processi caratterizzati dall'urgenza e nel rispetto delle prescrizioni di cui ai punti seguenti.

Al fine di tener conto, nella difficile situazione, delle esigenze – processuali e sanitarie - della Procura della Repubblica e dei difensori delle parti saranno valutate favorevolmente, ovviamente con il rispetto dell'autonoma valutazione del Giudice del processo, le istanze di rinvio.

2 Modalità di gestione del ruolo delle udienze

Raccomando una tempestiva ricognizione del carico della singola udienza stabilendo i processi da trattare in videocollegamento, in presenza e quella da rinviare.

Del programma dell'udienza sarà data tempestiva notizia al PM e ai difensori secondo la modulistica che ho già predisposto aggiornata all'attualità. Poiché si tratta, in genere, di processi già fissati ritengo possa essere sufficiente lo statino di udienza secondo il nuovo modulo che ho predisposto, non essendo necessari singoli provvedimenti di videocollegamento.

Per nuovi processi si potrà utilizzare la precedente modulistica.

Ogni rinvio andrà effettuato **prima dell'udienza evitando di dare avvisi il giorno dell'udienza in presenza**, situazione che vanificherebbe l'esigenza di evitare assembramenti

3 Disciplina di dettaglio

3.1 Udienze in videocollegamento

Con il precedente provvedimento in data 2.11.2020 – che allego - erano state già analizzate le varie situazioni. Nel richiamarne i contenuti riassumo le varie ipotesi

3.1.1 udienze in videocollegamento per non le quali occorre il consenso

- convalide di arresto/fermo;
- udienze di comparizione nella fase delle indagini preliminari (opposizioni, patteggiamenti);
- udienze di applicazione della pena nella fase successiva;
- udienze di decisione sull'ammissibilità dell'abbreviato;
- interrogatori ai sensi dell'art. 294 c.p.p;
- incidenti di esecuzione.

3.1.2 udienze in videocollegamento per non le quali occorre il consenso

Udienza preliminare

3.1.3 Giudizi abbreviati

La vigente normativa non contempla tale tipologia tra i processi che possono essere trattati in videocollegamento con il consenso delle parti.

Qualora le parti intendano comunque trattarlo in videocollegamento ne faranno richiesta con espressa rinuncia, sottoscritta anche dalla parte, ad ogni eccezione.

Sarà rimessa alla valutazione del Giudice del processo la possibilità di trattare il processo con tale modalità.

In mancanza di richiesta e/o con richiesta non accolta **il processo andrà rinviato** salve le eccezioni di cui sopra.

3.1.4 incidenti probatori

La vigente normativa non contempla tale tipologia tra i processi che possono essere trattati in videocollegamento con il consenso delle parti.

Ritengo che, per la peculiarità dell'attività che realizza il pieno contraddittorio, non sia possibile la trattazione in videocollegamento.

Salvi i casi di urgenza l'adempimento andrà pertanto, rinviato.

3.2 Udienze in presenza

Al di fuori delle ipotesi già esaminate saranno trattati in presenza i processi solo nel caso di urgenza (es. detenuti), e sempre nel rispetto delle prescrizioni già impartite dal Presidente del Tribunale in precedenza e che di seguito riassumo

- a) Orari differenziati.
- b) Evitare l'accesso di soggetti non direttamente interessati.
- c) Opportuno distanziamento tra i presenti e tra un processo e l'altro.
- d) Numero massimo di persone presenti in aula che, può, allo stato fissarsi – salvo particolari esigenze o accorgimenti- in non più di otto persone esclusi giudice e cancelliere I processi con numero di persone superiore, vanno rinviati prima dell'udienza, con le modalità già chiarite nei precedenti provvedimenti ove compatibili con le disposizioni del Presidente del Tribunale. Nel caso in cui le parti dovessero richiedere la trattazione assicurando l'intenzione di non comparire di imputati o altre parti private andrà richiesta apposita dichiarazione scritta.
- e) Numero di processi compatibili con tali modalità rinviando, prima dell'udienza, gli altri processi con le modalità già chiarite nei miei precedenti provvedimenti ove compatibili con le disposizioni del Presidente del Tribunale.

Per quanto riguarda, in particolare, i processi con detenuti, rammento che la vigente normativa consente il videocollegamento anche per il solo detenuto, in presenza delle altre parti.

Tale modalità pone alcuni problemi tecnici (disponibilità di attrezzature) che possono rendere non praticabile il videocollegamento.

Sarà, in tal caso, valutata l'urgenza del processo e la necessità della sua immediata trattazione

Nel caso di detenuti per altra causa e, dunque, non in custodia per il processo, sarà disposto rinvio evitando traduzioni dagli istituti penitenziari

Brindisi, 29.3.2021

Il Presidente
(Valerio Fracassi)



FRACASSI VALERIO
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
29.03.2021
09:04:57 UTC